



TRIBUNALE DI PADOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

[2] **SENTENZA**
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.)

IL GIUDICE

Dott. Beatrice Bergamasco

alla pubblica udienza del **05 APRILE 2018**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

nato a _____ il _____, residente in _____ (),
n. _____, -domicilio dichiarato-
domicilio inidoneo per irreperibilità notifiche ex art. 161 4° co. c.p.p.
LIBERO - ASSENTE
difeso di ufficio dall'Avv. _____ del foro di Padova - **PRESENTE**

IMPUTATO

del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare p. e p. **dagli art.570, co.1 e 2 c.p. e 12 sexies legge n. 898/70** (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"), perchè ometteva di prestare i mezzi di sussistenza alla moglie separata _____ e alla figlia minorenni _____ nata nel 2006, omettendo di versare qualsiasi somma di denaro dall'anno 2011 al marzo 2014; a partire da tale ultimo periodo, sottraendosi, in tutto o in parte, all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 mensili, stabilito con provvedimento del Tribunale di Padova del marzo 2014, per il mantenimento della figlia e della moglie, in tale modo facendo loro mancare i mezzi di sussistenza.

In Padova dal 2011 e nei periodi sopra indicati (reato in corso di consumazione).

PC

costituite il 20.10.16
con avv. Luciano Alessandri foro PD

N. **838/18** Reg.Sent

N. 2016/002270 R. G. Trib. Mon.

N. 2014/011899 R.G. N.R.

Data del deposito
05 APRILE 2018
L'Assistente Giudiziario
Francesca Cappella

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg.Esec.

N. _____ Campione penale

Scheda redatta il _____

N. 2270/16 dib.

CONCLUSIONI

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. SA VR
del difensore dell'imputato _____ foro di FASOLA

personalmente sostituito dall'Avv. _____

del difensore di Parte Civile _____ personalmente
sostituito dall'Avv. _____

le parti così concludono:

Il Pubblico Ministero chiede

condanna ad anni 11 mesi 4 gg. _____ di reclusione/arresto ed
euro 600 multa / ammenda

n.d.p. per intervenuta prescrizione

n.d.p. per remissione di querela

n.d.p. morte del reo

~~n.d.p. per~~ eventuale sosp. temp. condizionale al reo. P.C.

Il difensore di Parte Civile chiede

condanna a pena ritenuta di giustizia

condanna a danni liquidati in € _____ e provvisoria di € _____.

spese costituzione P.C.

deposita conclusioni scritte e nota spese

Il difensore chiede

IP: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato
EX art. 530² CPP per mancanza elementi
soffermato

in sub ordine:

minimo della pena

concessione delle attenuanti generiche

sospensione condizionale della pena

concessione benefici

si associa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria dibattimentale i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente.

Il matrimonio tra i coniugi _____ e _____ ha avuto fine, di fatto, nel dicembre 2011, quando l'imputato si è allontanato di casa per andare a vivere autonomamente a Roma, lasciando la moglie e la figlia _____, nata il _____.

Con provvedimento presidenziale del 21/3/2014 è stato disposto, nel procedimento di separazione dei coniugi, il contributo per mantenimento meglio descritto in imputazione, mai adempiuto dall'imputato, che sin dal 2011 ha versato solo sporadicamente somme (pari a 50-100 euro con cadenza circa annuale¹) molto inferiori a quelle ritenute dal Tribunale.

La parte civile ha riferito che, a fronte dell'inadempimento dell'ex coniuge, lei stessa abbia dovuto provvedere da sola e con grande fatica al sostentamento proprio e della figlia minore, dovendo ricorrere in più occasioni all'aiuto della madre e svolgendo più lavori, anche per recuperare i debiti lasciati dall'imputato.

A fronte, comunque, di uno stipendio di circa 900 €, ella ha affrontato spese mensili pari a oltre 600 € per la locazione dell'appartamento occupato insieme alla figlia, per sé non percipiente reddito.

Quanto alle condizioni economiche dell'imputato, si è accertato:

- che lo stesso lavorava in campo edile, percependo per il 2013 oltre € 17.000 lordi e risultando l'anno successivo in aspettativa;
- che egli è stato licenziato nel maggio 2014 (data che si colloca a ridosso della richiesta al datore di lavoro di esecuzione presso terzi da parte dei legali della parte civile, emessa nel medesimo mese).

Dagli elementi emersi nel corso del dibattimento è dunque possibile ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 570 co. 1 e 2 c.p., posto che, a fronte del pacifico inadempimento agli obblighi civilistici derivanti dal matrimonio, non è stato in alcun modo provato che l'imputato fosse in una condizione di impossibilità di adempiere.

La circostanza che lo stesso sia stato licenziato non è in alcun modo sufficiente ad escludere la capacità lavorativa e di adempimento dell'imputato, il quale, al contrario, risulta essere stato successivamente collocato in aspettativa, e dunque aver reperito nelle more nuova occupazione.

Del resto, l'inadempimento si colloca anche nell'anno 2013, ove sono stati accertati redditi che avrebbero consentito una regolare contribuzione.

Va rilevato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione

¹ (risultano documentati € 100 per il mese di agosto 2014 e € 150 nell'ottobre 2014)

dei coniugi integra la fattispecie di cui all'art. 570 cod. pen., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, (presunzione suscettibile di essere superata laddove il minore disponga, per esempio, di redditi patrimoniali, non sussistenti nel caso di specie cfr. sul punto Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 26725 del 26/03/2003 Cc.).

Lo stato di bisogno della figlia è inoltre dimostrato dalle dichiarazioni della parte civile, la quale ha chiarito di aver con grande sforzo supplito alle mancate dazioni del con il proprio limitato reddito e anche chiedendo aiuto alla madre e svolgendo più lavori nei periodi in cui l'affido della figlia alla madre glielo consentiva.

Né, d'altra parte, può avere alcuna efficacia esimente la contribuzione parziale e assolutamente saltuaria, che non si giustifica, particolarmente, come detto, nell'anno 2013.

Sussiste lo stato di bisogno anche della moglie, poiché, a fronte del limitato reddito di cui ella gode, la spesa per la necessaria locazione comporta una decurtazione del reddito tale da rendere comprensibilmente difficoltoso il reperimento dei mezzi necessari alla sussistenza.

Risulta tuttavia integrato il solo reato di cui all'art. 570 Commi 1 e 2 c.p. dal momento che: *“La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 57237 del 10/11/2017 Rv. 271674)”*.

Così individuata la penale responsabilità di , appare equa, alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (non ravvisandosi le circostanze attenuanti generiche, non giustificate dal solo stato di incensuratezza dell'imputato e non essendo emersi elementi positivi cui ancorarle), considerata anche la pluralità di persone offese, la pena finale di mesi otto di reclusione ed € 800 di multa (pena base per il delitto più grave, nei confronti della figlia, quella di mesi sette ed € 700, così aumentata per la violazione nei confronti della coniuge).

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.

La pena può essere sospesa, sussistendone i presupposti di legge (incensuratezza e prognosi favorevole alla luce dell'efficacia deterrente ricollegabile alla presente esperienza processuale), subordinatamente al pagamento della somma liquidata per il risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, riconoscendosi la capacità economica dell'imputato, a fronte delle risultanze dibattimentali acquisite. Congruo per l'adempimento appare, alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, il termine di anni tre.

Quanto alle statuizioni civili, l'imputato va condannato al risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore e dalla parte civile costituita, che vanno parametrati allo stato di bisogno. Equa si ritiene

sotto il profilo patrimoniale, la somma di € 350 mensili (€ 250 per la figlia e € 100 per la moglie), con conseguente complessivo danno di € 26.950 (si tratta di mesi 77 di mancata contribuzione), oltre ad € 7.000 per danno morale, alla luce della durata e delle conseguenze dell'inadempimento. Con riferimento alle spese processuali patite dalla parte civile, esse vengono liquidate, in base ai nuovi parametri, come da dispositivo in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta e considerata la pertinenza delle spese richieste.


P.Q.M.

visti gli artt. 521, 533, e 535 c.p.p., 163 c.p.,

dichiara responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 570 1 e 2 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione e in esso assorbito il reato di cui all'art. 3 L. 54 2006, più grave il delitto ex art. 570 c.p. nei confronti della figlia, e lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa subordinatamente al risarcimento del danno entro anni tre.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, liquidato complessivamente e definitivamente in euro 33.950; nonché alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla medesima parte civile, liquidate in euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori, ed € 27 per spese vive. 


Padova, 5/4/2018

Il Giudice

Beatrice Bergamasco 

TRIBUNALE DI PADOVA
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 838 /'18 Sent. Dibattimento

Sentenza depositata il <u>05 APRILE 2018</u> Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere  FRANCESCO CAPPITTA	
Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato/i non ha/hanno sofferto custodia cautelare, nè altre misure restrittive. Padova, il <u>15/4/2018</u> L'assistente giudiziario Francesco Cappitta	
Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____	
Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____.	
Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____.	
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere	
Trasmesso estratto esecutivo il: _____	
Scheda redatta il _____	
Numero Mod. 3/A/SG: _____ (Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)	